

Statuti

**Regolamento dei
contributi associativi
e dei servizi**

Colofone

Editore

HotellerieSuisse, Berna

Grafica

HotellerieSuisse

Foto Ritratti

unsplash.com

Berna, marzo 2020

HotellerieSuisse

Monbijoustrasse 130

Casella postale

CH-3001 Berna

T +41 31 370 41 11

welcome@hotelleriesuisse.ch

www.hotelleriesuisse.ch

Statuti

I.	NOME E SEDE	10	17	Contributi associativi	18
1	Nome	10	17.1	In generale	18
2	Sede	10	17.2	Contributo ordinario	18
II.	SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE E MARCHIO DENOMINATIVO / FIGURATIVO	10	17.3	Contributi a destinazione vincolata	18
3	Scopo dell'associazione	10	17.3.1	In generale	18
4	Marchio denominativo / figurativo	10	17.3.2	Riscossione	19
III.	COMPITI E COLLABORAZIONE	11	VI.	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	19
5	Compiti principali	11	18	In generale	19
6	Esecuzione dei compiti e collaborazione	11	19	L'assemblea dei delegati	19
7	Remunerazione delle prestazioni di servizio	11	19.1	Collocazione	19
IV.	STRUTTURA	12	19.2	Partecipanti e aventi diritto di voto	19
8	In generale	12	19.3	Numero e suddivisione dei delegati	20
V.	SOCI	12	19.4	Elezione dei delegati	20
9	Enumerazione delle categorie di soci	12	19.5	Convocazione	20
10	Definizione delle categorie di soci	12	19.6	Mozioni	20
10.1	Associazione regionale, cat. RV	13	19.7	Presidenza	21
10.2	Imprese alberghiere, cat. B	13	19.8	Responsabilità / Competenze	21
10.2.1	Alberghi, cat. BHO	13	19.9	Modalità del processo decisionale in generale	22
10.2.2	Swiss Lodge, cat. BSL	13	19.10	Votazioni	22
10.2.3	Serviced Apartments, cat. BSA	13	19.11	Elezioni	22
10.3	Ristoranti, cat. R	14	20	Commissione di controllo	23
10.4	Imprese, cat. U	14	21	Istanza indipendente di ricorso relativa alla classificazione alberghiera (URI)	23
10.4.1	Catering, cat. UC	14	22	Direzione dell'associazione	23
10.4.2	Imprese turistiche: cat. UT	14	22.1	Collocazione	23
10.4.3	Altre imprese: cat. UA	14	22.2	Elezione, durata in carica	23
10.5	Soci personali, cat. P	14	22.3	Composizione, costituzione	24
10.5.1	Soci personali, cat. PM	14	22.4	Compiti	24
10.5.2	Soci junior, cat. JM	14	22.5	Convocazione e delibera	25
10.5.3	Soci onorari, cat. EM	14	22.6	Comitati	25
10.6	Sostenitori, cat. G	15	22.7	Commissioni tecniche	25
11	Diritti dei soci	15	23	Direzione	26
12	Obblighi dei soci	15	23.1	In generale	26
13	Classificazione e assicurazione della qualità	16	23.2	Consiglio consultivo	26
14	Interconnessione completa	16	23.3	Conferenza degli amministratori	26
15	Acquisizione dello status di socio	16	24	Ufficio di revisione	26
15.1	Principio	16	VII.	DISPOSIZIONI GENERALI	27
15.2	Associazioni regionali	16	25	Finanze	27
15.3	Soci onorari	16	26	Responsabilità	27
16	Cessazione dello status di socio	17	27	Liquidazione / Fusione	27
16.1	In generale	17	28	Entrata in vigore	28
16.2	Cessazione ordinaria	17			
16.3	Cessazione straordinaria (esclusione)	17			
16.4	Procedimento	17			

Regolamento dei contributi associativi e dei servizi

1	In generale	32
2	Contributo ordinario	32
2.1	Associazioni regionali, cat. RV	32
2.2	Imprese alberghiere, cat. B	32
2.3	Ristoranti, cat. R	33
2.4	Imprese, cat. U	33
2.5	Soci personali, cat. P	33
2.6	Sostenitori, cat. G	33
3	Sconti	34
3.1	Sconti sui contributi associativi ordinari	34
3.2	Sconti sul contributo per camere della cat. B	34
3.3	Sconto sul contributo forfettario della cat. R	34
3.4	Sconto sul contributo forfettario della cat. U	34
3.5	Tabella riassuntiva	35
4	Contributi a destinazione vincolata	36
4.1	In generale	36
4.2	Contributo per la qualifica e l'abilitazione professionale	36
4.2.1	Riscossione	36
4.2.2	Scopo	36
4.2.3	Competenza decisionale	37
4.2.4	Gestione dei contributi	37
4.2.5	Contabilità e rendicontazione	37
4.3	Contributo per il fondo di riserva per la formazione di base e continua	37
4.3.1	Riscossione	37
4.3.2	Scopo	37
4.3.3	Competenza decisionale	38
4.3.4	Gestione delle riserve	38
4.3.5	Contabilità e rendicontazione	38
4.4	Contributo per il fondo di riserva per la tutela degli interessi	38
4.4.1	Riscossione	38
4.4.2	Scopo	39
4.4.3	Competenza decisionale	39
4.4.4	Gestione delle riserve	39
4.4.5	Contabilità e rendicontazione	39
4.5	Contributo per il fondo di riserva per PR e marketing	40
4.5.1	Riscossione	40
4.5.2	Scopo	40
4.5.3	Competenza decisionale	40
4.5.4	Gestione delle riserve	40
4.5.5	Contabilità e rendicontazione	40
4.6	Tabella riassuntiva	41
5	Modifiche	41
6	Entrata in vigore	41



Statuti



I. NOME E SEDE

1 Nome

Sotto i nomi Schweizer Hotelier-Verein (SHV) (Société suisse des hôteliers [SSH], Società Svizzera degli Albergatori [SSA], Uniuon dals hoteliers svizzers [UHS], Swiss Hotel Association [SHA]) è costituita come persona giuridica un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss. CCS. L'associazione è iscritta nel registro di commercio e costituita a durata indeterminata.

2 Sede

L'associazione ha sede a Berna.

II. SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE E MARCHIO DENOMINATIVO FIGURATIVO

3 Scopo dell'associazione

L'associazione è al servizio dell'industria alberghiera svizzera e promuove l'immagine dell'albergheria, della ristorazione e di ulteriori offerenti turistici.

L'associazione ha lo scopo della rappresentanza collettiva degli interessi dei suoi soci a livello nazionale nei confronti delle autorità, dei partner settoriali e del pubblico in generale.

L'associazione si occupa in particolare di questioni politiche, economiche, economico aziendali, giuridiche e formative. Essa sostiene e promuove i suoi soci in ambito imprenditoriale e professionale nonché sul piano degli ideali.

4 Marchio denominativo / figurativo

L'associazione è titolare delle marche HotellerieSuisse e Swiss Hotel Association che servono da marchio denominativo / figurativo e sotto cui offre i propri servizi. L'utilizzo delle marche da parte dei soci è disciplinato dal «Regolamento dei contributi associativi e dei servizi».

III. COMPITI E COLLABORAZIONE

5 Compiti principali

L'associazione s'impegna a livello nazionale per condizioni quadro ottimali nonché per la promozione dell'attrattività del settore. In particolare, ha la facoltà di stipulare contratti collettivi.

L'associazione ambisce a tutelare gli interessi del settore verso l'esterno in modo più omogeneo possibile. Al riguardo tiene conto degli interessi delle regioni nonché dei soci.

L'associazione promuove la formazione di base e continua nel settore come pure le nuove leve. A tale scopo può collaborare con organizzazioni professionali e offerenti esterni.

L'associazione sostiene i soci con i servizi previsti dalla relativa categoria di soci e conformemente al «Regolamento dei contributi associativi e dei servizi».

L'associazione offre ai soci la possibilità di stipulare vantaggiose assicurazioni sociali (HOTELA).

6 Esecuzione dei compiti e collaborazione

Per adempiere al suo scopo, l'associazione è autorizzata a prendere ogni misura e delibera che appaia opportuna in proposito. Qualora fosse indicato, l'associazione può delegare compiti parzialmente o completamente a terzi.

Per adempiere al suo scopo, l'associazione collabora internamente con i soci ed esternamente con autorità, organizzazioni, associazioni e aziende interessate.

Ai fini del raggiungimento dello scopo dell'associazione, la collaborazione non è limitata al territorio nazionale svizzero.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati, l'associazione ha la facoltà di acquisire, elaborare e trasmettere a terzi dati di persone fisiche e giuridiche.

7 Remunerazione delle prestazioni di servizio

L'associazione distingue tra i servizi che sono inclusi nell'appartenenza e che sono a disposizione di tutti i soci e tra servizi che vengono conteggiati individualmente.

IV. STRUTTURA

8 In generale

L'associazione è composta dall'associazione mantello svizzera, dalle associazioni regionali e dai soci.

L'associazione disciplina la collaborazione e la suddivisione dei compiti tra l'associazione mantello e le associazioni regionali mediante un apposito «Regolamento organizzativo».

Le associazioni regionali disciplinano la collaborazione con le sezioni ad esse associate nei propri statuti / a livello statutario.

V. SOCI

9 Enumerazione delle categorie di soci

- Associazione regionale, cat. RV
- Imprese alberghiere: cat. B, con le sottocategorie
 - Alberghi: cat. BHO
 - Swiss Lodge: cat. BSL
 - Serviced Apartments: cat. BSA
- Ristoranti: cat. R
- Imprese: cat. U, con le sottocategorie
 - Catering: cat. UC
 - Imprese turistiche: cat. UT
 - Altre imprese: cat. UA
- Soci personali: cat. P, con le sottocategorie
 - Soci personali: cat. PM
 - Soci junior: cat. JM
 - Soci onorari: cat. EM
- Sostenitori: cat. G

10 Definizione delle categorie di soci

In linea di principio, l'adesione all'associazione si limita a persone fisiche e giuridiche con domicilio / sede in Svizzera.

10.1

Associazione regionale, cat. RV

I soci della categoria RV sono persone giuridiche che hanno lo scopo di organizzare in una rete, secondo principi imprenditoriali, imprese di una certa regione geografica che forniscono servizi di alloggio, di ristorazione o altre prestazioni turistiche e di sostenere i loro interessi.

Nel contesto delle disposizioni statutarie della SSA le associazioni regionali sono in linea di massima libere nella definizione della loro organizzazione.

Gli statuti delle associazioni regionali non possono contrastare con quelli della SSA.

Ogni associazione regionale deve garantire una politica associativa coerente e una gestione professionale della segreteria.

Le associazioni regionali sono tenute a badare a una denominazione unificata da articolarsi come segue: *HotellerieSuisse RV* (ad es.: *HotellerieSuisse Berner Oberland*).

10.2

Imprese alberghiere, cat. B

I soci della categoria B sono persone giuridiche o ditte individuali che offrono alle persone un servizio di pernottamento dietro compenso. In casi eccezionali, le imprese della categoria B con sede all'estero nell'area vicina alla frontiera possono fare domanda di adesione alla SSA e presso la relativa associazione regionale.

10.2.1

Alberghi, cat. BHO

I soci della categoria BHO sono persone fisiche o ditte individuali che gestiscono un albergo. Un albergo è un'impresa alberghiera con diverse camere private provviste di dotazioni e servizi specifici nonché con ulteriori servizi nell'area pubblica. Il livello delle dotazioni e dei servizi varia a seconda del posizionamento di base e si orienta ai criteri di classificazione.

10.2.2

Swiss Lodge, cat. BSL

I soci della categoria BSL sono persone giuridiche o ditte individuali che gestiscono un'azienda Swiss Lodge. Un Swiss Lodge è un'impresa alberghiera simile a un albergo con diverse camere private o per gruppi che, rispetto a un albergo, soddisfano criteri più ristretti in termini di dotazioni e di servizi ma che offrono pure ulteriori servizi nell'area pubblica. Il livello minimo delle dotazioni e dei servizi è uguale per tutte le aziende Swiss Lodge e si basa sui criteri di classificazione.

10.2.3

Serviced Apartments, cat. BSA

I soci della categoria BSA sono persone fisiche o ditte individuali che gestiscono dei Serviced Apartments. Serviced Apartments sono delle imprese alberghiere con diversi locali privati all'interno di un edificio composti da zone soggiorno, da letto e cottura separate con dotazioni e servizi specifici. Le aziende offrono un ristretto numero di servizi e gli spazi nell'area pubblica sono limitati. Il livello delle

dotazioni e dei servizi varia a seconda del posizionamento di base e si basa sui criteri di classificazione.

10.3 Ristoranti, cat. R

I soci della categoria R sono persone giuridiche o ditte individuali che gestiscono un'impresa di ristorazione senza alloggio o con un massimo di 5 camere.

10.4 Imprese, cat. U

A questa categoria appartengono tutte le imprese e istituzioni che non rientrano nelle categorie B o R.

10.4.1 Imprese attive nell'ambito della gastronomia collettiva e del catering, cat. UC

10.4.2 Imprese attive nell'ambito degli alloggi e / o della ristorazione e / o che gestiscono impianti turistici. cat. UT

10.4.3 Altre imprese che non rientrano nelle categorie B, R, UC oppure UT. cat. UA

10.5 Soci personali, cat. P

Questa categoria comprende le persone fisiche in Svizzera e all'estero nonché i soci onorari.

10.5.1 Soci personali (PM) tutte le persone fisiche che non rientrano nelle categorie soci junior, soci onorari o sostenitori. cat. PM

10.5.2 Soci junior (JM) le persone fisiche fino al 30° anno di età compiuto che abbiano frequentato una scuola alberghiera svizzera (SA / SAS) oppure che abbiano seguito una formazione professionale riconosciuta dalla Confederazione nel settore ricettivo o del turismo (CFC / AFP).

10.5.3 Soci onorari (EM) le persone fisiche che si sono distinte per il loro impegno importante a favore dell'associazione e del settore. cat. EM

10.6

Sostenitori, cat. G

Sono soci sostenitori le persone fisiche che sono vicine all'associazione e / o al settore e che, con un contributo, vogliono promuovere gli obiettivi della SSA.

11

Diritti dei soci

Ogni socio ha diritto a:

- Servizi dell'associazione conformemente al «Regolamento dei contributi associativi e dei servizi», fra cui due esemplari gratuiti della htr hotelrevue
- Partecipazione all'assemblea dei delegati

Ogni socio ha inoltre la possibilità di assicurarsi presso HOTELA.

12

Obblighi dei soci

Ogni socio ha l'obbligo di:

- rispettare gli statuti dell'associazione (incl. appendici), i regolamenti e le delibere degli organi competenti
- versare i contributi associativi conformemente al «Regolamento dei contributi associativi e dei servizi»
- fornire e mettere a disposizione della segreteria e degli organi competenti dell'associazione tutte le informazioni e documentazioni che sono necessarie per l'esecuzione dei compiti dell'associazione e per la tutela degli interessi dell'associazione

13 Classificazione e assicurazione della qualità

I soci della categoria B hanno l'obbligo di sottoporsi al controllo della qualità (audit di classificazione) e il diritto alla classificazione. A tale riguardo ci si basa sul principio dell'esercizio del diritto alla classificazione. Il mancato ricorso alla classificazione deve essere richiesto per iscritto presso la SSA. Non sussiste alcun obbligo alla pubblicazione. In caso di rinuncia alla classificazione, la rinuncia alla pubblicazione deve avvenire in modo completo. Le linee guida di pubblicazione vanno rispettate scrupolosamente. I dettagli sono disciplinati dal regolamento sulla classificazione alberghiera svizzera e l'uso dei relativi marchi di garanzia.

14 Interconnessione completa

Per i soci della categoria B si applica l'interconnessione completa. Ciò significa l'adesione obbligatoria presso la SSA, presso la rispettiva associazione regionale e – se previsto dagli statuti dell'associazione regionale – presso la rispettiva sezione. Se in un'area geografica non esiste alcuna associazione regionale che aderisce alla SSA, i soci della categoria B possono diventare individualmente soci della SSA.

15 Acquisizione dello status di socio

15.1 Principio

Tutti i soci (ad eccezione delle associazioni regionali e dei soci onorari) vengono ammessi dalla direzione dell'associazione previa consultazione della relativa associazione regionale. La direzione dell'associazione decide a quale categoria il nuovo socio sarà assegnato.

15.2 Associazioni regionali

Le associazioni regionali vengono ammesse dall'assemblea dei delegati su richiesta della direzione dell'associazione e dopo approvazione delle associazioni regionali della SSA già esistenti nella stessa area geografica.

15.3 Soci onorari

I soci onorari vengono ammessi dall'assemblea dei delegati su richiesta della direzione dell'associazione.

16 Cessazione dello status di socio

16.1 In generale

L'uscita di soci della categoria B comporta allo stesso tempo l'uscita dall'associazione regionale e, a seconda degli statuti dell'associazione regionale, anche dalla sezione. Inoltre si estingue anche il diritto alla stipulazione di un'assicurazione presso HOTELA.

In caso di uscita non esiste alcun diritto al rimborso della quota associativa annua.

16.2 Cessazione ordinaria

- a. Per i soci delle categorie B e RV mediante disdetta raccomandata e osservando un periodo di preavviso di sei mesi per la fine dell'anno civile. La disdetta scritta va inoltrata alla segreteria della SSA
- b. Per tutte le altre categorie di soci mediante disdetta a mezzo posta o per via elettronica osservando un periodo di preavviso di sei mesi per la fine dell'anno civile
- c. Con l'estinzione dell'azienda / ditta. L'estinzione viene comunicata per iscritto alla segreteria SSA. La cessazione dell'appartenenza avviene con la chiusura dell'azienda / ditta
- d. Dopo scioglimento in caso di soci della categoria RV. L'intento di scioglimento va obbligatoriamente comunicato alla SSA
- e. In seguito a decesso nel caso dei soci delle categorie P e G

16.3 Cessazione straordinaria (esclusione)

- a. In caso di mancato pagamento dei contributi associativi dovuti e di inadempimento di altri impegni finanziari nei confronti dell'associazione
- b. In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi e dei contributi dovuti a HOTELA
- c. In caso di grave violazione degli statuti, dei regolamenti e delle delibere o degli interessi della SSA

16.4 Procedimento

La direzione dell'associazione decide in merito all'esclusione; in caso di soci della categoria B la direzione dell'associazione decide soltanto previo consultazione dell'associazione regionale competente. In merito a un'esclusione di soci della categoria RV l'assemblea dei delegati decide su richiesta della direzione dell'associazione.

17

Contributi associativi

17.1

In generale

Tutti i soci sono soci individuali e, ad eccezione delle associazioni regionali e dei soci onorari, versano una quota associativa individuale. Non si riscuote alcuna quota di adesione. Le associazioni regionali a loro volta hanno il diritto di riscuotere contributi dai loro soci o dalle loro sezioni, a patto che ciò sia previsto dagli statuti. Se il calcolo del contributo associativo (livello associazione regionale o sezione) si basa sui pernottamenti annui, la SSA ha la facoltà di richiedere il numero totale dei pernottamenti su base annua direttamente presso l'Ufficio federale di statistica.

Il «Regolamento dei contributi associativi e dei servizi» definisce il tipo e l'ammontare dei contributi associativi e dei relativi servizi forniti dall'associazione. Detto regolamento viene approvato dall'assemblea dei delegati (con una maggioranza di due terzi).

17.2

Contributo ordinario

Il contributo associativo è composto da vari elementi fissi e / o variabili e da sconti (a seconda della categoria di soci). I dettagli sono disciplinati dal «Regolamento dei contributi associativi e dei servizi».

17.3

Contributi a destinazione vincolata

17.3.1

In generale

Esistono i seguenti contributi a destinazione vincolata:

- contributo per la preparazione e la qualifica professionale
- contributo per la formazione di base e continua
- contributo per il fondo di riserva per la tutela degli interessi
- contributo per il fondo di riserva per PR e marketing

La SSA può utilizzare i contributi soltanto per lo scopo cui sono destinati. I dettagli sono disciplinati dal «Regolamento dei contributi associativi e dei servizi».

L'assemblea dei delegati ha la facoltà di decidere su ulteriori contributi a destinazione vincolata.

17.3.2

Riscossione

I soci non affiliati a HOTELA, hanno l'obbligo di comunicare alla SSA il nome della competente cassa di compensazione AVS.

HOTELA e altre casse di compensazione AVS competenti sono autorizzate a informare la SSA per iscritto sulla somma lorda dei salari AVS dei loro affiliati.

I dettagli sono disciplinati dal «Regolamento dei contributi associativi e dei servizi».

In caso di dubbio, la decisione definitiva sull'obbligo contributivo spetta alla direzione dell'associazione.

VI.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

18

In generale

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei delegati
- la direzione dell'associazione
- la direzione
- l'ufficio di revisione

19

L'assemblea dei delegati

19.1

Collocazione

L'assemblea dei delegati (AD) è l'organo supremo della SSA.

19.2

Partecipanti e aventi diritto di voto

Tutti i soci della SSA possono partecipare all'assemblea dei delegati. Hanno diritto di voto solo i soci della categoria B con sede in Svizzera che sono stati delegati dalla rispettiva associazione regionale. In qualità di delegati, anche i presidenti e gli amministratori delle associazioni regionali hanno diritto di voto.

Prima dell'assemblea i delegati devono farsi registrare. Ciascun delegato ha un solo voto. Se in possesso di delega scritta firmata dal delegato assente, può inoltre fare le veci di un delegato assente. I membri della direzione dell'associazione non possono svolgere la funzione di un delegato e all'assemblea dei delegati non hanno diritto di voto.

19.3 Numero e suddivisione dei delegati

Il numero dei delegati viene definito in base al numero delle unità privatizzabili (camere, stanze per gruppi oppure appartamenti) delle imprese socie e al numero dei soci della categoria B.

Le associazioni regionali hanno diritto a un delegato ogni 1000 unità privatizzabili nelle loro imprese socie (camere, stanze per gruppi o appartamenti), comunque almeno a un delegato. 500 e più unità privatizzabili vengono arrotondate per eccesso.

Lo stesso numero di delegati, così come calcolato in base alle unità privatizzabili (camere, stanze per gruppi o appartamenti), viene suddiviso proporzionalmente, secondo il numero di soci della cat. B, sulle associazioni regionali. L'esatto numero di delegati e la loro suddivisione sulle associazioni regionali viene determinato ogni anno il 1° gennaio.

19.4 Elezione dei delegati

Nel contesto dei voti assegnati loro dalla SSA, l'elezione dei delegati spetta alle associazioni regionali. Nell'ambito dell'elezione dei delegati, le stesse si attengono ai principi democratici riconosciuti generalmente. I nominativi dei delegati eletti vengono comunicati alla segreteria almeno otto settimane prima dell'assemblea dei delegati.

19.5 Convocazione

In genere, le assemblee dei delegati si tengono due volte l'anno (estate / inverno).

La direzione dell'associazione delibera in merito alla convocazione di un'assemblea straordinaria dei delegati. Un'assemblea dei delegati straordinaria dev'essere convocata in ogni caso qualora sia richiesta da associazioni regionali che, insieme, detengono almeno un quinto dei voti dei delegati oppure qualora sia richiesta da un quinto dei soci. La convocazione all'assemblea dei delegati deve avvenire almeno quattro settimane prima della data fissata per l'assemblea indicando i punti all'ordine del giorno e allegando la necessaria documentazione.

19.6 Mozioni

Le mozioni degli organi della SSA nonché dei soci per l'inclusione nell'ordine del giorno devono essere inoltrate alla direzione dell'associazione per iscritto e motivate entro le otto settimane precedenti l'assemblea dei delegati.

In relazione agli oggetti all'ordine del giorno, durante l'assemblea dei delegati possono essere presentate mozioni di merito risp. d'ordine.

19.7 Presidenza

L'assemblea dei delegati viene diretta dal Presidente. In caso del suo impedimento, la presidenza spetta al vicepresidente o a un altro membro della direzione dell'associazione.

19.8 Responsabilità / Competenze

Di competenza dell'assemblea dei delegati sono in particolar modo:

- Competenze legali
 - Supremazia statutaria
 - Diritto di sorveglianza
 - Decisione su fusione, suddivisione e / o scioglimento dell'associazione
 - Diritto di revoca
- Competenze statutarie
 - Approvazione del conto annuale, previa acquisizione del rapporto dell'ufficio di revisione
 - Scarico alla direzione dell'associazione e all'ufficio di revisione
 - Approvazione del budget
 - Approvazione della strategia associativa a lungo termine
 - Decisione in merito alla stipulazione e alla disdetta di contratti collettivi di lavoro
 - Approvazione di norme per la classificazione alberghiera
 - Approvazione di delibere, contratti e regolamenti che vincolano i soci direttamente
 - Decisione in merito all'ammontare dei contributi associativi
 - Trattazione delle mozioni dei soci e della direzione dell'associazione
 - Elezione del presidente e degli ulteriori membri della direzione dell'associazione
 - Elezione del presidente e degli ulteriori membri dell'istanza indipendente di ricorso relativa alla classificazione alberghiera (URI)
 - Elezione dell'ufficio di revisione
 - Nomina di una commissione di controllo
 - Nomina di soci onorari
 - Ammissione, esclusione e fusione dei soci della categoria RV

Modalità del processo decisionale in generale

I delegati possono esprimere i loro voti liberamente. Essi devono osservare gli statuti e le delibere della SSA. Le associazioni regionali non hanno il diritto di rilasciare mandati vincolati per le votazioni da parte dei loro delegati.

Di norma, le votazioni avvengono pubblicamente, tramite alzata delle schede di voto. Lo scrutinio segreto può essere deciso a mozione d'ordine di un delegato o di un membro della direzione dell'associazione accolta da un quinto dei delegati presenti e dei delegati rappresentati.

Le stesse disposizioni valgono anche per le elezioni. Le elezioni possono svolgersi anche utilizzando urne e schede elettorali. Ove è richiesta la maggioranza dei voti validamente espressi, le schede bianche e quelle nulle non vengono conteggiate per l'accertamento dei voti validi.

Votazioni

In merito agli affari si decide, per principio, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La revisione degli statuti nonché la votazione sul «Regolamento dei contributi associativi e dei servizi» necessitano della maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi. Le votazioni assembleari relative a fusione / liquidazione sono disciplinate separatamente.

Elezioni

In una prima fase, d'intesa con le associazioni regionali la direzione dell'associazione svolge la procedura di ricerca di candidati. I nominativi dei candidati disponibili per l'elezione vengono resi noti con l'invito all'assemblea dei delegati. Le schede con altri nominativi non sono valide e non vengono considerate ai fini dello scrutinio. L'accumulo è escluso.

È eletto al primo scrutinio chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Ove più candidati di quanti siano da eleggere ottengono la maggioranza assoluta, saranno eletti quelli che, fra essi, abbiano ottenuto la maggioranza dei voti. Qualora al primo scrutinio non vengano occupati tutti i seggi, si svolgeranno ulteriori votazioni finché un candidato sarà eletto con maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Al termine di ogni scrutinio sarà eliminato dallo scrutinio successivo il candidato che ha ottenuto meno voti.

Commissione di controllo

In casi straordinari, l'assemblea dei delegati può istituire una commissione di controllo per la verifica di affari particolari e importanti. Tale commissione elabora un rapporto di controllo all'attenzione dell'assemblea dei delegati. Il mandato della commissione di controllo si conclude con la trattazione dell'affare in seno all'assemblea dei delegati. La mozione dell'istituzione di una commissione di controllo può essere inoltrata da ogni delegato dell'assemblea dei delegati. La commissione di controllo viene istituita se la mozione è accolta dalla maggioranza dei delegati.

Di regola, la commissione di controllo è composta da tre membri. Un membro della commissione di controllo non può essere allo stesso tempo membro della direzione dell'associazione. I membri della commissione di controllo vengono eletti dall'assemblea dei delegati.

Istanza indipendente di ricorso relativa alla classificazione alberghiera (URI)

Su proposta della direzione dell'associazione, l'assemblea dei delegati elegge il presidente e gli altri due membri dell'istanza indipendente di ricorso relativa alla classificazione alberghiera (URI) per una durata in carica di tre anni. Sono ammesse due rielezioni. I membri dell'URI non possono essere allo stesso tempo membri della direzione dell'associazione, collaboratori della SSA oppure membri di altri comitati coinvolti nella definizione o applicazione delle norme. La decisione dell'URI può essere deferita a un tribunale ordinario.

Direzione dell'associazione

Collocazione

La direzione dell'associazione (DA) è l'organo direttivo strategico della SSA.

Elezione, durata in carica

Il presidente e gli altri membri della DA devono essere soci della SSA e sono eletti dall'assemblea dei delegati per una durata in carica di tre anni. Di norma, l'entrata in carica è fissata per l'inizio dell'anno civile. Sono ammesse due rielezioni. La rielezione avviene prima di un'eventuale elezione suppletiva dei candidati. Ai fini della presidenza, gli eventuali periodi in carica trascorsi come

membro della DA non vengono considerati. Il presidente non può detenere allo stesso tempo la carica di membro del comitato direttivo o di amministratore di un'associazione regionale. Alla stessa stregua il presidente o l'amministratore di un'associazione regionale non può essere nel contempo membro della direzione dell'associazione della SSA.

I membri che si dimettono dalla DA rimettono i mandati che, nella loro funzione, svolgono presso altre organizzazioni.

22.3 **Composizione, costituzione**

La DA è costituita da almeno cinque e al massimo sette membri. La direzione dell'associazione è autocostruita, fatta eccezione per l'elezione del presidente. La direzione dell'associazione emana un regolamento sulla direzione dell'associazione.

22.4 **Compiti**

La DA svolge tutti i compiti della SSA non affidati per legge o per statuto ad altro organo dell'associazione stessa. In particolare è responsabile per le seguenti attività:

- Direzione dell'associazione, segnatamente l'elaborazione di una politica associativa e di una strategia associativa
- Convocazione dell'assemblea dei delegati
- Stesura del rapporto di gestione nonché preparazione e svolgimento dell'assemblea dei delegati come pure attuazione delle relative delibere
- Garanzia di un sistema di controllo interno e di un management dei rischi adeguati all'associazione
- Istituzione di commissioni tecniche ed elezione dei loro membri
- Preparazione delle sedute del comitato consultivo
- Approvazione della struttura organizzativa e direttiva, ivi compreso il regolamento di gestione
- Nomina e revoca del direttore
- Sorveglianza suprema sul direttore, segnatamente in merito all'osservanza di leggi, statuti, regolamenti e direttive
- Approvazione degli obiettivi imprenditoriali e dei mezzi necessari al loro raggiungimento
- Ammissione ed esclusione di soci
- Mozione all'assemblea dei delegati per la nomina di soci onorari
- Mozione all'assemblea dei delegati per l'ammissione, l'esclusione e la fusione dei soci della categoria RV
- Elezione dei rappresentanti della SSA nelle istituzioni sociali di HOTELA

22.5

Convocazione e delibera

La DA si riunisce con la frequenza richiesta dall'esercizio dell'attività. I membri della DA vengono convocati almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La DA è atta a deliberare quando sono presenti almeno quattro membri. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo.

Le delibere possono essere prese anche per iscritto (decisioni per circolazione degli atti).

22.6

Comitati

Ai fini di una suddivisione efficiente e funzionale dei lavori, la DA può costituire al suo interno comitati permanenti. I comitati hanno il compito di preparare determinati affari materiali o personali all'attenzione della DA e, se del caso, presentare mozioni. I comitati sono costituiti esclusivamente da membri della DA e si autocostruiscono. La responsabilità generale per i compiti affidati ai comitati compete alla DA.

22.7

Commissioni tecniche

La DA può istituire delle commissioni tecniche per materie specifiche. Alle commissioni tecniche possono essere affidati i seguenti compiti:

- «Think Tank» quale funzione consultiva degli organi
- Preparazione di determinati affari materiali o personali all'attenzione della DA e, se del caso, presentazione di mozioni
- Attuazione operativa di determinati compiti chiaramente definiti

La responsabilità generale per i compiti affidati alle commissioni tecniche compete alla DA.

23 Direzione

23.1 In generale

Alla direzione spetta la gestione operativa della SSA. I compiti, le competenze e le responsabilità della direzione vengono disciplinati dal regolamento di gestione. Il regolamento di gestione viene approvato dalla DA su mozione del direttore.

23.2 Consiglio consultivo

Il comitato consultivo è l'organo consultivo della SSA. Svolge funzione di opinion maker, fornisce informazioni e provvede a una più ampia base per le decisioni della DA e della direzione. È costituito come segue:

- Presidenti delle associazioni regionali
- Rappresentanti di catene alberghiere
- Rappresentanti di organizzazioni partner

I rappresentanti delle catene alberghiere sono eletti ad personam dalla DA. Il comitato consultivo è convocato dalla DA a seconda delle esigenze e si riunisce comunque due volte l'anno. In caso di impedimento, i presidenti delle associazioni regionali possono farsi rappresentare dai vicepresidenti o da altri membri del comitato direttivo; non è ammessa altra sostituzione.

23.3 Conferenza degli amministratori

La conferenza degli amministratori (CA) è un organo consultivo della direzione della SSA.

La CA è composta da direttori risp. da amministratori delle associazioni regionali della SSA. La CA è convocata dal direttore della SSA a seconda delle esigenze e si riunisce comunque due volte l'anno.

24 Ufficio di revisione

Quale ufficio di revisione della SSA viene nominata una società fiduciaria. L'ufficio di revisione verifica la contabilità e redige all'attenzione dell'assemblea dei delegati un rapporto annuale sui risultati dei controlli effettuati da detta fiduciaria.

La durata in carica è di un anno. La rielezione è ammessa.

VII. DISPOSIZIONI GENERALI

25 Finanze

La SSA si finanzia per mezzo di:

- contributi associativi ordinari
- contributi a destinazione vincolata
- liberalità di terzi
- ricavi da prestazioni
- compensi e contributi pubblici

26. Responsabilità

Per i debiti della SSA garantisce esclusivamente il patrimonio dell'associazione. I soci garantiscono soltanto per l'importo dei contributi associativi fissati dall'assemblea dei delegati; non sussiste alcun obbligo di versamento supplementare.

27. Liquidazione / Fusione

La liquidazione della SSA o la fusione con altra associazione o organizzazione può essere deliberata in un'assemblea dei delegati straordinaria (assemblea per la liquidazione / fusione) tenuta appositamente per tale delibera.

L'assemblea per la liquidazione / fusione avrà come oggetto esclusivamente la liquidazione / fusione della SSA. L'assemblea di liquidazione si pronuncia sull'utilizzo, corrispondente allo scopo associativo, di un'eventuale eccedenza derivante dalla liquidazione.

L'assemblea per la liquidazione o fusione è atta a deliberare ove sia presente personalmente almeno la metà dei delegati. La delibera sulla liquidazione della SSA o la sua fusione con altra organizzazione necessita della maggioranza di tre quarti dei voti dei presenti e dei rappresentati.

Qualora l'assemblea per la liquidazione non sia in grado di deliberare per mancanza di presenze sufficienti, verrà convocata una seconda assemblea. Tra la prima e la seconda assemblea devono intercorrere almeno tre mesi. La seconda assemblea di liquidazione è atta a deliberare indipendentemente dal numero dei presenti; anche in occasione della seconda assemblea la decisione di liquidazione necessita della maggioranza di tre quarti dei voti dei presenti e dei rappresentati.

Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati il 28 novembre 2019 dall'assemblea dei delegati. Sostituiscono gli statuti del 1° gennaio 2019. Gli statuti entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.





Regolamento dei contributi associativi e dei servizi



1

In generale

Il presente regolamento è valido per i soci della Società Svizzera degli Albergatori (SSA). Base del regolamento dei contributi associativi e dei servizi sono gli statuti dell'associazione. L'ammontare dei contributi associativi viene fissato dall'assemblea dei delegati. Non si riscuote alcuna quota di adesione. Il contributo associativo viene fatturato per un anno (anno civile) e ammonta per tutte le categorie, ad eccezione della categoria socio junior PJ, ad almeno CHF 300.00.

Ai nuovi soci che aderiscono nel corso dell'anno civile viene fatturato un contributo associativo forfettario di CHF 300.00, con riserva dei contributi a destinazione vincolata, a meno che l'azienda non sia assicurata presso HOTELA.

Non sono considerati nuovi soci ai sensi di questa disposizione i soci in caso di trapasso dell'azienda, cambio del direttore o cambio della categoria di soci.

In caso di uscita al di fuori del termine o di esclusione non sussiste alcun diritto al rimborso del contributo associativo.

I contributi associativi vengono riscossi indipendentemente dai periodi di apertura delle aziende.

In caso di persone giuridiche il contributo associativo è dovuto per ogni azienda.

2

Contributo ordinario

2.1

Associazioni regionali, cat. RV

Le associazioni regionali sono esonerate dall'obbligo contributivo.

2.2

Imprese alberghiere, cat. B

- a. Contributo base — Tutti i soci della categoria B versano un contributo base annuale che, scaglionato, si basa sul rispettivo audit di classificazione o la rispettiva classificazione dell'azienda. Al riguardo fa stato l'audit di classificazione / la classificazione valido / a il 1° gennaio. Per gli alberghi con la distinzione aggiuntiva «Superior» è riscosso un supplemento sul contributo base
- b. Contributo per camere — Ai sensi del presente regolamento sono considerate camere le unità privatizzabili (camere, stanze per gruppi, appartamenti). Il contributo per camera unificato ammonta annualmente a CHF 25.00 per camera
- c. Sconti — Sul contributo per camere sono concessi gli sconti indicati nel presente regolamento. Gli sconti sono validi solo per i soci domiciliati in Svizzera

2.3

Ristoranti, cat. R

- a. Contributo forfettario — Tutti i soci della categoria R pagano un contributo forfettario annuo di CHF 600.00
- b. Sconto — Sul contributo forfettario viene concesso lo sconto indicato nel presente regolamento. Lo sconto è valido solo per i soci domiciliati in Svizzera

2.4

Imprese, cat. U

- a. Contributo forfettario — Tutti i soci della categoria U pagano un contributo forfettario annuo di CHF 1000.00
- b. Sconto — Sul contributo forfettario viene concesso lo sconto indicato nel presente regolamento. Lo sconto è valido solo per i soci domiciliati in Svizzera

2.5

Soci personali, cat. P

Contributo forfettario — I soci onorari (EM) sono dispensati dal pagamento del contributo associativo
I soci personali (PM) pagano un contributo forfettario annuo di CHF 300.00
I soci junior (JM) pagano un contributo forfettario annuo di CHF 100.00. Essi non hanno diritto ai servizi della consulenza giuridica della SSA

2.6

Sostenitori, cat. G

I soci sostenitori (G) pagano un contributo annuo di almeno CHF 1000.00

3

Sconti

3.1

Sconti sui contributi associativi ordinari

I soci delle categorie B, R e U con domicilio in Svizzera che fanno ricorso ai prodotti assicurativi di HOTELA usufruiscono di sconti sul contributo per camere o sul contributo forfettario.

Le seguenti cinque assicurazioni sociali di HOTELA danno diritto a sconti:

- Cassa di compensazione AVS / AI / AD / IPG
- Cassa d'asegni familiari
- Previdenza professionale (2° pilastro)
- Assicurazione d'indennità giornaliera per malattia
- Assicurazione contro gli infortuni

3.2

Sconti sul contributo per camere della cat. B

Lo sconto sul contributo per camere della categoria B ammonta a:

- per 3 assicurazioni: 10% di sconto sul contributo totale camere
- per 4 assicurazioni: 30% di sconto sul contributo totale camere
- per 5 assicurazioni: 50% di sconto sul contributo totale camere

3.3

Sconto sul contributo forfettario della cat. R

Se un socio della categoria R ha stipulato presso HOTELA sia le assicurazioni sociali AVS che la CAF, sul contributo forfettario sarà concesso uno sconto fisso di CHF 300.00.

3.4

Sconto sul contributo forfettario della cat. U

Se un socio della categoria R ha stipulato presso HOTELA sia le assicurazioni sociali AVS che la CAF, sul contributo forfettario sarà concesso uno sconto fisso di CHF 500.00.

3.5

Tabella riassuntiva – Contributo ordinario e sconti

Categoria	Imprese classificate BHO, BSL, BSA	Imprese sottoposte a audit BHO, BSL, BSA	Base / Forfait	Per camera	Supplemento BHO Superior	Sconto HOTELA forfait ¹	Sconto HOTELA sul contributo per camere ¹
B	0 stelle	In ristrutturazione	300.–	25.–			0% – 50%
	Swiss Lodge (solo BHO)	Standard semplice	300.–	25.–			0% – 50%
	1 stella	Standard semplice	300.–	25.–	100.–		0% – 50%
	2 stelle	Standard medio	500.–	25.–	150.–		0% – 50%
	3 stelle	Standard elevato	800.–	25.–	200.–		0% – 50%
	4 stelle	Standard superiore	1200.–	25.–	250.–		0% – 50%
	5 stelle	Standard massimo	1700.–	25.–	300.–		0% – 50%
R	Ristoranti		600.–			300.–	
U	Imprese (UC, UT, UA)		1000.–			500.–	
P	Soci personali PM		300.–				
	Soci junior JM		100.–				
G	Sostenitori		>1000.–				

¹ Per i dettagli degli sconti vedi l'art. 3.

4 Contributi a destinazione vincolata

4.1 In generale

Per i soci affiliati alla cassa di compensazione per famiglie (CAF) della SSA (HOTELA) i contributi a destinazione vincolata vengono riscossi tramite HOTELA insieme al contributo CAF. I soci non affiliati alla CAF della SSA (HOTELA) versano i contributi a destinazione vincolata direttamente alla segreteria della SSA. Essi devono comunicare direttamente alla segreteria il nome della loro cassa di compensazione AVS nonché indicare in modo veritiero la somma lorda dei salari AVS. La segreteria della SSA ha la facoltà di richiedere la somma lorda dei salari AVS direttamente presso le casse di compensazione competenti.

4.2 Contributo per la qualifica e l'abilitazione professionale

4.2.1
Riscossione
Il contributo per i soci delle cat. B, R e UT ammonta all'1,1 per mille della somma lorda dei salari AVS, per i soci della cat. UC allo 0,55 per mille della somma lorda dei salari AVS.

4.2.2
Scopo
Conformemente agli statuti, la SSA può impiegare i contributi solo per la qualifica e l'abilitazione professionale. Ciò comprende in particolare:

- a. Attività della SSA per promuovere la formazione di base e continua nel settore
- b. Creazione di percorsi formativi e sviluppo dei mestieri nel settore ricettivo
- c. Creazione e produzione di materiale didattico e di documentazioni per la formazione di base e continua e per i mestieri del settore ricettivo
- d. Attività nell'ambito del marketing orientato alle nuove leve e della consulenza formativa
- e. Attività nell'ambito della formazione professionale nel settore ricettivo
- f. Attività e sviluppo di offerte rispondenti al settore nell'ambito della formazione professionale continua
- g. Attività nell'ambito della formazione professionale commerciale
- h. Attività della SSA nell'ambito della formazione professionale superiore, delle scuole universitarie professionali e delle scuole convenzionate
- i. Concessione di sconti a favore dei soci per l'offerta di formazione di base e continua
- j. Ricerca applicata e sviluppo nel settore dell'albergheria

- k. Approvvigionamento e interpretazione di dati per promuovere lo scambio di esperienze nell'albergheria
- l. Creazione e supporto delle necessarie competenze nei campi statistica del settore, banca dati e analisi dei trend

4.2.3
Competenza decisionale
La direzione dell'associazione decide in via definitiva sull'impiego delle riserve.

4.2.4
Gestione dei contributi
Se non vi sono sufficienti mezzi per le attività e i progetti previsti dal punto 4.2.2., si attinge ai fondi del budget regolare della SSA. Alla stessa stregua, le eccedenze vengono trasferite nel budget regolare.

4.2.5
Contabilità e rendicontazione
Nel quadro della presentazione dei conti, all'assemblea dei delegati la SSA riferisce sull'ammontare delle riserve costituite e dei fondi impiegati durante l'esercizio annuale conformemente al punto 4.2.2. Viene gestito un conto apposito. Nel bilancio, il saldo del conto è da indicare separatamente.

4.3 Contributo per il fondo di riserva per la formazione di base e continua

4.3.1
Riscossione
Il contributo per i soci delle cat. B, R e UT ammonta allo 0,2 per mille della somma lorda dei salari AVS, per i soci della cat. UC allo 0,1 per mille della somma lorda dei salari AVS.

4.3.2
Scopo
Conformemente agli statuti, la SSA può impiegare le riserve solo per questioni riguardanti la formazione di base e continua. Ciò comprende in particolare:

- a. Progetti e programmi che la SSA realizza da sola o insieme a partner per promuovere la formazione di base e continua nel settore
- b. Progetti e programmi che la SSA realizza da sola o insieme a partner nell'ambito del marketing orientato alle nuove leve e della consulenza formativa
- c. Progetti e programmi che la SSA realizza da sola o insieme a partner nell'ambito della formazione professionale nel settore ricettivo
- d. Progetti e programmi che la SSA realizza da sola o insieme a partner nell'ambito della formazione continua
- e. Progetti e programmi che la SSA realizza da sola o insieme a partner nell'ambito della formazione professionale commerciale

- f. Progetti e programmi che la SSA realizza da sola o insieme a partner nell'ambito della formazione professionale superiore, delle scuole universitarie professionali e di scuole convenzionate

L'impiego delle riserve è esplicitamente escluso per:

- g. Salari e tutte le altre remunerazioni dei collaboratori fissi della SSA, eccetto quando essi eseguono compiti relativi alla formazione di base e continua secondo i punti a-f
- h. Progetti nell'ambito PR e marketing (ad eccezione del marketing orientato alle nuove leve conformemente al punto b)
- i. Progetti e programmi di associazioni regionali e di soci

4.3.3 Competenza decisionale

La direzione dell'associazione decide in via definitiva sull'impiego delle riserve.

4.3.4 Gestione delle riserve

La SSA amministra e gestisce le riserve in modo attivo. Essa garantisce in ogni momento la disponibilità delle riserve e assicura che entro 30 giorni possa essere utilizzata la somma di CHF 500'000.00. Non appena le riserve superano il totale di tre milioni franchi, la direzione dell'associazione sottoporà all'assemblea dei delegati proposte per un adeguamento appropriato.

4.3.5 Contabilità e rendicontazione

Nel quadro della presentazione dei conti, all'assemblea dei delegati la SSA riferisce sull'ammontare delle riserve costituite e le somme utilizzate durante l'esercizio annuale conformemente al punto 4.3.2. Viene gestito un conto apposito. Nel bilancio, il saldo del conto è da indicare separatamente.

4.4

Contributo per il fondo di riserva per la tutela degli interessi

4.4.1 Riscossione

Il contributo per i soci delle cat. B, R e UT ammonta allo 0,2 per mille della somma lorda dei salari AVS.

4.4.2 Scopo

In conformità con gli statuti, la SSA può impiegare le riserve solo per la tutela degli interessi. Ciò comprende in particolare:

- a. La tutela degli interessi della SSA in associazioni, istituzioni e organismi nazionali e internazionali
- b. Il lancio, il sostegno o la lotta contro iniziative e referendum a livello nazionale oppure a livello cantonale qualora esse avessero rilevanza e / o effetto su scala nazionale
- c. Progetti ai fini del sostegno di soci e di personalità solidali con gli interessi della SSA per l'elezione nel parlamento nazionale
- d. Il rispetto degli interessi che scaturiscono dalle competenze principali della SSA
- e. Ulteriori progetti incentrati sulla rappresentanza degli interessi

L'impiego delle riserve è esplicitamente escluso per:

- f. Salari e tutte le altre remunerazioni dei collaboratori della SSA, persino se fossero impegnati nella difesa degli interessi
- g. Contributi a Svizzera Turismo e per altre attività di marketing
- h. Associazioni regionali e soci con problemi finanziari
- i. Finanziamento di aziende partner

4.4.3 Competenza decisionale

La direzione dell'associazione decide in via definitiva sull'impiego delle riserve.

4.4.4 Gestione delle riserve

La SSA amministra e gestisce le riserve in modo attivo. Essa garantisce in ogni momento la disponibilità delle riserve e assicura che entro 30 giorni possa essere utilizzata la somma di CHF 500'000.00. Non appena le riserve superano il totale di tre milioni franchi, la direzione dell'associazione sottoporà all'assemblea dei delegati proposte per un adeguamento appropriato.

4.4.5 Contabilità e rendicontazione

Nel quadro della presentazione dei conti, all'assemblea dei delegati la SSA riferisce sull'ammontare delle riserve costituite e dei fondi impiegati durante l'esercizio annuale conformemente al punto 4.2.2. Viene gestito un conto apposito. Nel bilancio, il saldo del conto è da indicare separatamente.

4.5 Contributo per il fondo di riserva per PR e marketing

4.5.1 Riscossione Il contributo per i soci delle cat. B, R e UT ammonta allo 0,2 per mille della somma lorda dei salari AVS.

4.5.2 Scopo In conformità con gli statuti, la SSA può impiegare le riserve solo per PR e marketing. Ciò comprende in particolare:

- Progetti e programmi che la SSA realizza da sola o con partner per promuovere un'immagine positiva del settore
- Presenza della SSA in occasione di manifestazioni nazionali e internazionali per promuovere l'immagine del settore
- Campagne per incentivare il reclutamento in patria e all'estero di collaboratori per il settore
- Progetti e programmi che la SSA lancia da sola, con Svizzera Turismo o con altre organizzazioni idonee per raggiungere una migliore penetrazione del mercato a favore dei soci della SSA
- Misure per prevenire danni d'immagine dovuti a eventi particolari, ad es. in caso di catastrofe
- Azioni tese a rafforzare lo spirito di comunità

L'impiego delle riserve è esplicitamente escluso per:

- Salari e tutte le altre remunerazioni dei collaboratori fissi della SSA, eccetto quando essi sono impegnati in progetti e programmi di PR e marketing secondo i punti a-f
- Progetti e programmi di associazioni regionali e di soci

4.5.3 Competenza decisionale La direzione dell'associazione decide in via definitiva sull'impiego delle riserve.

4.5.4 Gestione delle riserve La SSA amministra e gestisce le riserve in modo attivo. Essa garantisce in ogni momento la disponibilità delle riserve e assicura che entro 30 giorni possa essere utilizzata la somma di CHF 500'000.00. Non appena le riserve superano il totale di tre milioni franchi, la direzione dell'associazione sottoporrà all'assemblea dei delegati proposte per un adeguamento appropriato.

4.5.5 Contabilità e rendicontazione Nel quadro della presentazione dei conti, all'assemblea dei delegati la SSA riferisce sull'ammontare delle riserve costituite e dei fondi impiegati durante l'esercizio annuale conformemente al punto 4.5.2. Viene gestito un conto apposito. Nel bilancio, il saldo del conto è da indicare separatamente.

4.6 Tabella riassuntiva – Contributi a destinazione vincolata

Categoria	Imprese classificate BHO, BSL, BSA	Imprese sottoposte a audit BHO, BSL, BSA	Qualifica professionale e abilitazione	Formazione di base e continua	Tutela degli interessi	PR e marketing
B	0 stelle	In ristrutturazione	1,1‰	0,2‰	0,2‰	0,2‰
	Swiss Lodge (solo BHO)	Standard semplice	1,1‰	0,2‰	0,2‰	0,2‰
	1 stella	Standard semplice	1,1‰	0,2‰	0,2‰	0,2‰
	2 stelle	Standard medio	1,1‰	0,2‰	0,2‰	0,2‰
	3 stelle	Standard elevato	1,1‰	0,2‰	0,2‰	0,2‰
	4 stelle	Standard superiore	1,1‰	0,2‰	0,2‰	0,2‰
	5 stelle	Standard massimo	1,1‰	0,2‰	0,2‰	0,2‰
R	Ristoranti		1,1‰	0,2‰	0,2‰	0,2‰
U	Imprese UT		1,1‰	0,2‰	0,2‰	0,2‰
	Imprese UC		0,55‰	0,1‰		

Per i dettagli dei contributi a destinazione vincolata vedi cifra 4, per mille calcolato sulla somma lorda dei salari AVS.

5 Modifiche

Le modifiche del presente regolamento necessitano della maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dell'assemblea dei delegati.

6 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dei delegati il 28 novembre 2019 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2020.

